



COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INTERVENTI SULLE EMERGENZE ABITATIVE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del

INDICE

TITOLO I – Oggetto del Regolamento

Art. 1 - Oggetto e finalità

TITOLO II – Disposizioni generali

Art. 2 - Tipologia degli interventi
Art. 3 - Servizio Sociale Professionale
Art. 4 - Requisiti per l'accesso agli interventi
Art. 5 – Motivi di esclusione
Art. 6 - Procedimento
Art. 7 - Presentazione delle domande
Art. 8 – Istruttoria
Art. 9 - Modalità e condizioni di concessione degli alloggi
Art. 10 - Canone di concessione
Art. 11 - Morosità
Art. 12 – Variazioni del nucleo familiare
Art. 13 – Verifiche e controlli

TITOLO III – Uso e manutenzione

Art. 14 - Obblighi del concessionario
Art. 15 – Uso
Art. 16 – Manutenzione

TITOLO IV – Disposizioni per il rilascio degli alloggi

Art. 17 – Rilascio degli alloggi
Art. 18 – Decadenza
Art. 19 - Procedure per il recupero degli alloggi

TITOLO V – Ricovero temporaneo in albergo o altre strutture ricettive

Art. 20 – Tipo di assistenza e determinazione del concorso economico

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 21 - Norme transitorie e finali
Art. 22 -. Abrogazioni

TITOLO I – Oggetto del Regolamento

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento intende disciplinare in modo organico l'accesso alle risorse finalizzate all'accoglienza dei nuclei familiari (anche monocomponente) che si trovino in situazioni di emergenza socio-abitativa nell'immediato non risolvibili con lo strumento dei bandi E.R.P.
2. Gli interventi di cui al presente Regolamento vengono disposti secondo principi di trasparenza, imparzialità e tutela della riservatezza degli interessati, condizionatamente a specifici stanziamenti di bilancio e compatibilmente con la disponibilità delle varie tipologie di alloggi e di altre strutture adibite allo scopo.

TITOLO II – Disposizioni generali

Art. 2 – Tipologia degli interventi

1. Il Comune di Campi Bisenzio interviene per far fronte alle emergenze abitative, compatibilmente con le risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, con le seguenti modalità:
 - a) concessione di alloggi nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, e in particolare di:
 - a1) alloggi di proprietà del Comune, non qualificati come alloggi erp;
 - a2) alloggi di proprietà di terzi condotti in locazione dal Comune, e individuati sul mercato secondo le regole ed i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
 - a3) concessione di alloggi gestiti da altri Enti, in attuazione di convenzioni/accordi di collaborazione con il Comune;
 - b) ricovero temporaneo in albergo o altre strutture ricettive individuate dal Comune con appositi avvisi.
2. Gli alloggi di cui ai punti 1 a) devono avere destinazione di civile abitazione (categoria catastale fra A2 e A5) ed essere conformi alla normativa civilistica vigente.
3. Il Comune può stabilire forme di garanzia nei confronti dei cittadini nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio e/o di quelle eventualmente provenienti da altre fonti di finanziamento.

Art. 3 – Servizio Sociale Professionale

1. Ai sensi della L.R. n. 41 del 24/2/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”) per l'accesso alle prestazioni previste dal presente regolamento è necessaria la presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale, il quale effettua la valutazione professionale del bisogno, definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura l'attuazione. Nella definizione del suddetto percorso l'assistente sociale responsabile del caso tiene conto delle risorse territoriali provenienti dalla rete istituzionale e del terzo settore, nonché delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 4 - Requisiti per l'accesso agli interventi

1. La domanda di accesso agli interventi di cui al precedente art. 2 comma 1 è riservata unicamente a nuclei familiari in carico al Servizio Sociale Professionale in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla Unione Europea o di uno stato extra europeo in possesso di regolare ed idoneo titolo di soggiorno in corso di validità;
 - b) residenza nel Comune di Campi Bisenzio da almeno un anno;
 - c) non essere titolari di diritti di proprietà o quote di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione su alloggi ubicati in qualsiasi località, salve le eccezioni previste dalla Tab. A) della legge regionale toscana 2 gennaio 2019 n. 2. *(1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non*

ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3; 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni; 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;);

- d) assenza di proprietà, da parte del richiedente e dei componenti il proprio nucleo familiare, di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali; Assenza di proprietà di camper, natanti o imbarcazioni da diporto;
- e) essere in possesso di attestazione ISEE ordinaria – oppure ISEE corrente - di valore non superiore a quello stabilito dalla Regione Toscana per accedere al bando e.r.p.;
- f) versare in una condizione di emergenza abitativa accertata dal Servizio Sociale Professionale come da precedente art. 3 e rappresentata in apposita relazione: in ragione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
 - rilascio forzato dell'alloggio di abitazione a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi o di situazioni igienico-sanitarie che lo rendano inutilizzabile;
 - provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per le cause previste dall'art. 14 co. 3 l.r.t. 2/2019, o per pignoramento per mancato pagamento del mutuo acceso sull'immobile;
 - occupazione di alloggio improprio, assolutamente antigienico, precario (così come definito dalle disposizioni vigenti in materia di ERP) o interessato da interventi di recupero.

2. I requisiti debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'intervento e debbono permanere in costanza del rapporto, (ad eccezione di quelli previsti alla lettera f) del presente articolo) pena la revoca della misura.

Art. 5 – Motivi di esclusione

1. Non possono beneficiare della concessione temporanea di cui all'art. 1 gli appartenenti a nuclei familiari che nei 5 anni precedenti la domanda:
 - a) occupino o abbiano occupato abusivamente o senza titolo, alloggi di E.R.P.;
 - b) abbiano rifiutato senza giustificato motivo un alloggio di E.R.P.;
 - c) essendo assegnatari a titolo definitivo di alloggio di E.R.P., siano stati destinatari di un provvedimento di decadenza per perdita dei requisiti per la conservazione dell'alloggio o ne sia stato intimato il rilascio per inadempienze contrattuali;
 - d) abbiano subito sfratti esecutivi promossi dal soggetto gestore del Patrimonio di E.R.P. ;
 - e) siano stati esclusi da precedenti percorsi di emergenza alloggiativa, non avendo rispettato le condizioni previste dal progetto redatto dal servizio sociale professionale territoriale e dall'Ufficio preposto;

Art. 6 – Procedimento

1. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono disposti – su richiesta dell'interessato - dall'Ufficio Casa in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale della Società della Salute della zona Fiorentina Nord-Ovest ed il soggetto gestore del patrimonio abitativo, Casa spa, secondo quanto previsto dal contratto di servizio in essere, per quanto di specifica competenza.
2. L'atto dirigenziale conclusivo del procedimento, nel caso di concessione di alloggi, approva anche il relativo contratto, avente natura di concessione temporanea che può essere sia in uso esclusivo di un nucleo familiare che in coabitazione tra più nuclei familiari.
3. In caso di coabitazione i soggetti interessati saranno chiamati a sottoscrivere apposito patto abitativo definito dai competenti servizi anche in collaborazione con soggetti del privato sociale,

nel caso di convenzioni o accordi di collaborazione di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) del presente regolamento.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. La presentazione delle domande e la loro integrazione può avvenire in qualsiasi momento in riferimento alle disposizioni del presente Regolamento, in quanto trattasi di procedura di natura emergenziale e pertanto sempre aperta e non soggetta a termini e scadenze.
2. Le domande dovranno essere compilate su appositi moduli resi conoscibili e disponibili attraverso i canali informativi del Comune e della Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest (pagine web, Ufficio Casa, Sportello Polifunzionale, sportello del Segretariato Sociale dei servizi sociali). Il Comune si riserva la facoltà di prevedere l'obbligo di presentazione delle domande online.
3. La domanda dovrà essere corredata dalle autocertificazioni ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. e dalla documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza dei requisiti o dei motivi di priorità, fra cui a titolo esemplificativo:
 - copia del provvedimento esecutivo di sfratto;
 - ordinanza di sgombero;
 - documentazione attestante la grave inadeguatezza o precarietà dell'alloggio;
 - certificato di invalidità rilasciato dalle competenti Commissioni sanitarie;
 - certificato attestante la condizione di cui all'art. 4 della legge 104/92, rilasciato dalla competente commissione medica.

Alla domanda deve inoltre essere allegata relazione dei competenti Servizi Sociali che attesti la condizione di emergenza abitativa tale da rendere necessario intervento comunale.

Art. 8 – Istruttoria

1. L'Ufficio Casa istruisce le domande presentate, verificandone la completezza e regolarità formale.
2. Sulle domande così istruite si pronuncia la Commissione comunale per l'Emergenza abitativa, appositamente costituita e nominata con decreto sindacale. Della Commissione fanno parte il Dirigente del Settore Servizi alla Persona in qualità di Presidente, il Responsabile E.Q. della U.O. 2.2., un membro dell'ufficio casa, il responsabile del servizio sociale Professionale della SdS zona fiorentina Nord Ovest e un Assistente Sociale del territorio di volta in volta individuato. Ove circostanze particolari lo richiedano, la partecipazione alla Commissione potrà essere estesa, senza diritto di voto, al Gestore degli alloggi e.r.p. Casa s.p.a., ad Associazioni di categoria, a Enti del Terzo Settore con i quali il Comune abbia rapporti in forza di specifici accordi.
3. Trattandosi di procedura per la gestione dell'emergenza abitativa non è prevista la formazione di una graduatoria, ma sarà data priorità nel seguente ordine alle domande presentate da nuclei con la presenza di:
 - 1) minori con disabilità (accertati da invalidità oppure L. 104/1992);
 - 2) disabili (accertati da invalidità pari ad almeno il 67% oppure accertati ai sensi della L. 104/1992);
 - 3) minori (con precedenza a famiglie monogenitoriali);
 - 4) redditi pari o inferiore alla pensione minima INPS per l'annualità in corso al momento della domanda;
 - 5) persone in stato di disoccupazione;
 - 6) anziani sopra i 75 anni di età.Nel caso di domande aventi pari grado di priorità verrà attribuita precedenza ai nuclei con reddito inferiore. In ogni caso si terrà conto altresì delle indicazioni del Servizio Sociale Professionale circa lo stato complessivo del disagio della famiglia.
4. I provvedimenti con cui vengono disposti gli interventi potranno essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza sulle dichiarazioni, limitatamente ai casi in cui esse non

siano diversamente riscontrabili dall'Ufficio tramite i canali di accesso alle banche dati disponibili on-line.

Art. 9 – Modalità e condizioni di concessione degli alloggi

1. Gli alloggi di cui all'art. 2 c. 1 lett. a) vengono concessi per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza che è stabilito di norma, per un massimo di anni 2 (due), decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. È possibile prorogare la permanenza nell'alloggio, previo parere della Commissione di cui al precedente art. 8, per un periodo pari complessivamente ad un massimo di ulteriori anni 2 (due) nei seguenti casi debitamente documentati:
 - a) Occupanti utilmente collocati in graduatoria per l'assegnazione di appartamenti di E.R.P.;
 - b) Casi di particolare gravità sotto il profilo economico e sociale, debitamente documentati dal Servizio Sociale Professionale.
2. Nel caso di alloggi assunti in locazione dal Comune da privati, la durata della concessione non può superare quella del contratto di locazione.
3. Salvo particolari situazioni da motivare adeguatamente, non potranno essere effettuate sistemazioni tali da generare sovraffollamento secondo la normativa regionale sugli alloggi e.r.p. (art. 12 comma 8 l.r. 2/2019). In caso di ospitalità o di integrazione di altro membro familiare il beneficiario dovrà richiedere autorizzazione motivata all'Amministrazione comunale, pena la decadenza dal beneficio.
4. in sede di concessione l'Ufficio Casa procederà alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato l'accoglimento della domanda, se del caso richiedendo integrazioni documentali al richiedente. Laddove il richiedente non ottemperi alla richiesta, essa si intende rinunciata.
5. La rinuncia, espressa o tacita (ai sensi del precedente paragrafo) alla sistemazione proposta comporta la decadenza dal diritto di concessione di alloggio di emergenza.
6. La concessione è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario, entro 30 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di accoglimento dell'istanza, di un apposito foglio patti e condizioni che definisce gli obblighi del beneficiario, le modalità e le condizioni dell'assegnazione, nonché i motivi di decadenza e revoca, nonché del verbale di consegna. La mancata sottoscrizione entro tale termine, non adeguatamente giustificata, equivale a rinuncia dell'intervento.
7. La mancata stabile occupazione dell'immobile entro il termine del comma precedente, con trasferimento della residenza di tutti i componenti del nucleo familiare, comporta decadenza dalla concessione.

Art. 10 – Canone di concessione

1. Il canone di concessione fissato per i nuclei familiari concessionari di alloggi di cui al comma 1 lett. a1) dell'art. 2 (alloggi di proprietà comunale) è determinato dal Gestore del patrimonio erp a seguito di istruttoria del competente ufficio del Comune, utilizzando gli stessi criteri e parametri previsti per la determinazione dei canoni di locazione riferiti alle assegnazioni di E.R.P. in base alla vigente normativa regionale.
2. Il canone di concessione fissato per i nuclei familiari concessionari di alloggi di cui al comma 1 lett. a2) dell'art. 2 (alloggi assunti in locazione dal Comune) è determinato, quale compartecipazione, in misura percentuale al canone a carico del Comune, in base all'ISEE del nucleo nel modo che segue:

• ISEE da 0 a 1.000,00 Euro	10%
• ISEE da 1.000,01 a 2.000,00 Euro	15%
• ISEE da 2.000,01 a 3.000,00 Euro	25%
• ISEE da 3.000,01 a 4.000,00 Euro	30%
• ISEE da 4.000,01 a 5.000,00 Euro	35%
• ISEE da 5.000,01 a 6.000,00 Euro	40%

- ISEE da 6.000,01 a 7.000,00 Euro 45%
- ISEE da 7.000,01 a 8.000,00 Euro 50%
- ISEE da 8.000,01 a 9.000,00 Euro 55%
- ISEE da 9.000,01 a 12.000,00 Euro 70%
- ISEE da 12.000,01 a 14.000,00 Euro 75%
- ISEE da 14.000,01 a 16.500,00 Euro 85%

Ove il valore ISEE del nucleo familiare risulti inferiore ad Euro 10.000,00, ed il canone di locazione sostenuto dal Comune sia superiore ad Euro 700,00 mensili, la percentuale come sopra determinata sarà ridotta del 10%.

3. La Commissione potrà valutare, in presenza di particolari condizioni di disagio sociale rappresentate dal Servizio Sociale Professionale, di disporre l'esenzione totale dal pagamento del canone per nuclei appartenenti alla prima e alla seconda fascia. Laddove le suddette condizioni vengano meno, verrà ripristinata l'originaria misura del canone.

Art. 11 – Morosità

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di decadenza dal beneficio. La morosità può essere sanata, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga entro 90 giorni dalla messa in mora.
2. L'Ufficio Casa, sentito anche il SSP, qualora la morosità rientri nella fattispecie di cui all'art. 14 co. 3 L.R.T. n. 2/2019, e sulla scorta di idonea documentazione, può prevedere un periodo maggiore per consentire al concessionario di regolarizzare i pagamenti.

Art. 12 – Variazioni del nucleo familiare

1. Successivamente alla consegna dell'alloggio ogni variazione del nucleo familiare (decessi, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, ecc..) deve essere tempestivamente segnalata al Comune, che adotterà i provvedimenti più idonei.

Art. 13 - Verifiche e controlli

1. I requisiti sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 successive modifiche e integrazioni la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base e con le modalità previste dalla normativa vigente e da disposizioni provenienti dall'Ente stesso, nonché con l'ausilio degli organi a ciò preposti. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale vigente.
2. L'Amministrazione Comunale procede altresì a controlli successivi sulla verifica della permanenza dei requisiti di accesso ai benefici di cui al presente Regolamento. I beneficiari dovranno produrre la documentazione richiesta necessaria per l'accertamento della sussistenza delle condizioni che hanno generato il diritto alla concessione provvisoria di un alloggio per emergenza abitativa. Ogni variazione dello stato che ha generato l'assegnazione in emergenza abitativa deve essere comunque immediatamente comunicata al competente ufficio. Il venir meno delle condizioni di emergenza, definitivamente accertato con l'ausilio del SSP, comporterà la decadenza dalla concessione dell'assegnazione dell'alloggio.
3. Nel caso in cui vengano accertate dichiarazioni non veritiere che non siano meri errori materiali, oltre alla decadenza dei benefici il soggetto interessato perde il diritto a richiedere gli interventi in questione, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

TITOLO III – Obblighi dei concessionari - Uso e manutenzione.

Art. 14 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di utilizzare l'alloggio e tutti i beni mobili in esso presenti con ogni cura e diligenza e conformemente alla loro destinazione. Il concessionario risponde di tutti i danni all'alloggio, ai mobili, al fabbricato e sue pertinenze, causati dallo stesso, da un componente il suo nucleo familiare o da suoi aventi causa.
2. Il concessionario deve rispettare, previa la revoca della concessione, le regole definite nel foglio patti e condizioni di cui all'art. 9 comma 6 del presente Regolamento.
3. Il concessionario deve provvedere direttamente al pagamento delle spese inerenti tutte le utenze domestiche, la Ta.Ri. e, ove presenti, le spese relative alle parti comuni dell'edificio.
4. L'Amministrazione ha diritto di effettuare sopralluoghi in tutti i locali dell'alloggio, attraverso suoi dipendenti e/o incaricati, senza alcun obbligo di preavviso, per verificare lo stato di conservazione e/o manutenzione dell'immobile. In caso di immotivato diniego al momento della richiesta d'accesso l'Ufficio competente potrà richiedere, ove ritenga necessario, l'intervento della Polizia Municipale. Dopo il primo diniego è trasmessa diffida scritta al soggetto interessato e successivamente al secondo immotivato diniego, l'Amministrazione procede alla revoca della concessione.

Art. 15 – Uso

1. Gli alloggi sono concessi ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto della consegna. I concessionari non hanno diritto ad ottenere dall'amministrazione Comunale installazioni, adeguamenti o integrazioni degli impianti e servizi esistenti oppure modifiche strutturali, salvo gli interventi programmati dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli alloggi possono essere utilizzati ad esclusivo uso abitativo con divieto assoluto di svolgervi qualsiasi attività economica/produttiva.
3. Al termine del rapporto d'uso temporaneo gli alloggi dovranno essere riconsegnati inbuono stato salvo il deterioramento d'uso, secondo quanto risulterà dall'apposito verbale sottoscritto dalle parti.
4. Per l'uso delle parti comuni degli alloggi concessi si fa espressamente rinvio:
 - a) per gli alloggi di proprietà comunale, al vigente "Regolamento d'utenza" pubblicato sul sito istituzionale del soggetto gestore dell'ERP, CASA spa,;
 - b) per gli alloggi che il Comune ha assunto in locazione da privati ai regolamenti condominiali in uso presso gli stessi ed alle disposizioni generali del codice civile in materia di *condominio*.

Art. 16 – Manutenzione

1. Spetta ai concessionari la manutenzione ordinaria degli alloggi e relativi impianti – ivi compresa la revisione periodica della caldaia - e la riparazione dei danni prodotti all'alloggio o al fabbricato. È a carico del soggetto proprietario dell'immobile la manutenzione straordinaria degli alloggi.

TITOLO III – Disposizioni per il rilascio degli alloggi

Art. 17 – Rilascio alloggio

1. Il concessionario dovrà:
 - lasciare libero l'immobile alla scadenza naturale della concessione o delle eventuali successive proroghe;
 - lasciare libero l'immobile entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di decadenza notificata all'interessato nelle forme di legge.
2. Trascorsi inutilmente i termini suddetti si procederà coattivamente alla liberazione dell'alloggio.

Art. 18 – Decadenza

1. La decadenza dai benefici di cui al presente Regolamento, oltre che nei casi disciplinati da apposite disposizioni del medesimo, viene disposta qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) concessione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi;

- b) concessionario non più in possesso dei requisiti;
- c) concessionario che abbia ceduto in tutto o parte l'alloggio;
- d) concessionario che non abiti stabilmente l'alloggio (per un periodo superiore a 30 giorni, fatte salve particolari esigenze tempestivamente comunicate all'Ufficio Casa o al SSP) o ne muti la destinazione d'uso;
- e) alloggio adibito ad attività illecite;
- f) comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
- g) mancata presentazione di domanda di assegnazione per gli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica, nel caso di sussistenza dei requisiti, al primo bando utile indetto dal Comune di Campi Bisenzio;
- h) danni all'unità immobiliare dovuti a incuria, negligenza o dolo.

Art. 19 – Procedure per il recupero degli alloggi

1. In presenza di condizioni per il venir meno del beneficio, comunque accertate, l'Ufficio Casa, assegna al concessionario un termine massimo di 15 (quindici) giorni per la produzione di deduzioni scritte e di documenti, decorsi inutilmente i quali viene disposto il provvedimento ablatorio, che costituisce titolo esecutivo nei confronti del concessionario o di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

TITOLO V – Ricovero temporaneo in albergo o altre strutture ricettive

Art. 20 – Tipo di assistenza e determinazione del concorso economico

1. L'intervento di cui al presente capo è disposto in via residuale, qualora, in base alla valutazione del Servizio Sociale Professionale espressa nella relazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sia evidenziata l'impossibilità per il nucleo di reperire autonomamente un alloggio sul libero mercato anche con altre forme di sostegno, e non vi siano al momento alloggi di emergenza disponibili o idonei al nucleo.
2. L'intervento prevede la sistemazione temporanea – a parziale o totale carico del Comune - in un albergo o struttura ricettiva individuata dal Comune in appositi avvisi, ovvero in una struttura di accoglienza individuata dalla Società della Salute.
3. La durata massima del concorso economico alla spesa da parte del Comune è stabilita in mesi 3 (tre). Qualora si ravvisi la necessità di prolungare la concessione del contributo da parte del Comune oltre a tale periodo, si procederà con appositi atti motivati indicando l'ulteriore periodo, che non può comunque essere superiore a sei mesi.
4. Il concorso economico previsto a carico del beneficiario è determinato in misura percentuale rispetto al costo sostenuto dall'Ente, nel modo che segue:

• Isee da 0 a 2.000	a totale carico del Comune
• Isee da 2.001 a 6.000,00	5%
• Isee da 6.001 a 8.500,00	10%
• Isee da 8.501,00 a 11.000,00 compartecipazione	25%
• Isee da 11.001,00 a 13.000,00 compartecipazione	30%
• Isee da 13.001 a 15.000,00	40%
• Isee da 15.000,01 a 16.500,00	50%

TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 -.Norme transitorie e finali

1. Gli atti di concessione disposti antecedentemente l'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinati, fino alla scadenza, dalle norme previgenti; non potranno essere disposte proroghe laddove non sussistano i requisiti di cui al presente Regolamento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di essere derogate nelle ipotesi di concessioni di alloggi o altre strutture motivate da ragioni legate ad eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale toscana 2 gennaio 2019 n. 2 e sue successive modifiche e/o integrazioni e dalle altre vigenti norme in materia.

Art. 22 -Abrogazioni

1. A far data dalla esecutività della Delibera di Consiglio Comunale con cui viene approvato il presente Regolamento, sono abrogati:
 - a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21 maggio 1993 avente ad oggetto: "Criteri per l'utilizzo di alloggi parcheggio";
 - b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 23 novembre 1995 avente ad oggetto "Atto indirizzo: Interventi a favore di soggetti socialmente deboli per necessità abitative";
 - c) il "Regolamento per la disciplina del concorso economico del Comune alla spesa per il ricovero temporaneo in albergo o in altre idonee strutture ricettive di famiglie o di persone singole in stato di bisogno per mancanza di alloggio", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29 settembre 1994;
 - d) il "Regolamento per l'assegnazione, l'uso e la gestione di alloggi parcheggio di proprietà comunale" Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 gennaio 1996;
 - e) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 del 25 novembre 1996, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 15 aprile 1999, avente ad oggetto: "Locazione di abitazioni sul libero mercato e concessione a cittadini in stato di bisogno per mancanza di alloggio";
 - f) la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12. 01. 2010 avente ad oggetto: "Alloggi di proprietà comunale ubicati in Via S. Angiolo a Lecore n. 126. Destinazione a particolari categorie sociali", salvo quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 31 luglio 2019.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera con la quale viene approvato.
